Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Giovedì, 22 gennaio 1925 — Numero 17

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso a due posti di stenografo.

Ai termini della deliberazione del Consiglio di presidenza del 4 gennaio 1925 è aperto il concorso a due posti di stenografo con lo stipendio annuo di L. 9500 (minimo) da elevarsi a L. 13,700 (massimo) mediante quattro aumenti biennali di L. 525 e tre di L. 700 ognuno oltre il supplemento di servizio attivo di L. 800 ed una indennità, per lavoro straordinario, nella misura dell'8 per cento dello stipendio. Sarà inoltre corrisposta l'indennità di caro-viveri a norma di legge.

I concorrenti dovranno presentare, unitamente alla loro domanda, i seguenti documenti:

a) fede di nascita comprovante l'età non superiore ai 25 anni, o ai 30 se ex-combattenti, al 28 febbraio 1925;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio e certificato penale: entrambi in data non anteriore a quella del presente avviso;
e) diploma di laurea conseguito in una università o istituto superiore e certificato dei voti riportati negli esami speciali;
f) attestato medico di robusta costituzione fisica, debitamente autenticato.

Essi subiranno anche una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

I concorrenti, che siano attualmente impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei certificati di cittadinanza, di buona condotta e penale.

La conoscenza di lingue straniere sarà titolo di preferenza.

I concorrenti dovranno subire un esame pratico per dimostrare la loro abilità nella stenografia, sistema Gabelsberger, dando prova di rapidità, chiarezza e razionale correzione della trascrizione del proprio stenoscritto.

Saranno inoltre chiamati ad una prova scritta nella storia moderna o nel diritto costituzionale.

Le domande, con tutti i documenti prescritti, dovranno essere indirizzate alla Presidenza della Camera (Segretariato generale) e pervenirvi entro le ore 19 del 28 febbraio 1925.

Roma, 10 gennaio 1925.

Il segretario generale: C. MONTALCINI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 158.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2238.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 74, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Cosenza;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 330, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Cosenza comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio elettrotecnico e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di tre capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 132,234;
il comune di Cosenza con L. 12,338;
la provincia di Cosenza con L. 20,564;
la Camera di commercio di Cosenza con L. 20,564.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 159.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2239.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 20 giugno 1915, n. 1009, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Chieti;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 19, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Chieti comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed un corso di perfezionamento per elettricisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica e nel laboratorio elettrotecnico annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 161,400;
il comune di Chieti con L. 16,002;
la provincia di Chieti con L. 16,002;
la Camera di commercio di Chieti con L. 18,396.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 160.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2240.

Riordinamento della Regia scuola industriale « Alberghetti », in Imola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917, n. 2148, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « Alberghetti » di Imola;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 301, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « Alberghetti » di Imola comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti e una sezione a durata di corso triennale per falegnami ebanisti. Alla Scuola sono pure annessi corsi per maestranze edili, fabbrili e meccaniche.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nella officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di sei capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 145,000;
il comune di Imola con L. 24,132;
la provincia di Bologna con L. 5168;
l'Amministrazione del lascito « Alberghetti » con lire 22,000.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 161.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2245.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Foligno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 2128, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Foligno;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 147, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Foligno, comprende una Sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami. Alla Scuola sono pure annessi corsi per maestranze edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio elettrotecnico ed in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di tre capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 121,806;

il comune di Foligno, con L. 11,710.60;

la provincia di Perugia, con L. 6057.20;

la Camera di commercio di Perugia, con L. 30,286.20.

Il comune di Foligno resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano, con contributi fissi, al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.

Atti del Governo, registro 232, foglio 100 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 162.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2246.

Riordinamento della Regia scuola industriale, in Fabriano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 2018, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Fabriano;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 299, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Fabriano comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di tre capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 124,107;
il comune di Fabriano, con L. 16,660;
la provincia di Ancona, con L. 27,768;
la Camera di commercio di Ancona, con L. 11,225.

Il comune di Fabriano resta obbligato in seguito delle deberazioni prese all'atto dell'istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano, con contributi fissi, al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2261.

Misura del contributo per l'esercizio 1925, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 28 novembre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1925, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in L. 11 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 11 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 8.54 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1925 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 2.46 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1925 a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 164.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2263.

Proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al R. decreto-legge n. 143 del 28 gennaio 1923, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236;
Sentito 'l Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1924, fissato nel R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, come limite per l'applicazione delle disposizioni sulle dispense del personale delle Ferrovie dello Stato di cui al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143 e sul conseguente trattamento di pensione e di indennità, viene prorogato fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3135, e nel R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 170. — CASATI.

Numero di pubblicazione 165.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2260.

Riconoscimento come corpo morale del Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza, in Piacenza.

N. 2260. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il « Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza », con sede in Piacenza, viene riconosciuto come corpo morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1924.

Cambiamento dei nomi del Comune, della stazione ferroviaria e dell'ufficio postale di Visignano in « Visignano d'Istria ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 800, con cui furono pubblicati gli elenchi dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, nonchè il decreto Ministeriale 7 luglio 1924 che pubblica un nuovo elenco dei nomi degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici dei territori stessi;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 1923, con la quale il sindaco di Visignano, in esecuzione della deliberazione consigliare 13 settembre stesso anno, chiede che l'attuale nome del Comune sia cambiato in « Visignano d'Istria » per meglio distinguerlo da altre località portanti lo stesso nome;

Visto il parere favorevole espresso dall'Amministrazione provinciale dell'Istria con deliberazione 22 novembre 1923;

Viste le lettere 14 febbraio 1924, n. 12682, del Ministero delle poste e telegrafi (Direzione generale servizi postali) e 29 ottobre 1924, n. 153738-44796, del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato);

Decreta:

I nomi del Comune, della stazione ferroviaria e dell'ufficio postale di Visignano, riportati negli elenchi suddetti, sono cambiati in « Visignano d'Istria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1924.

p. Il Ministro: GRANDI.

DECRETO PREFETTIZIO 10 gennaio 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Pietra Montecorvino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pietra Montecorvino;

Veduta la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che assunse l'ufficio il 25 ottobre 1923, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pietra Montecorvino, è prorogato di tre mesi.

Foggia, addì 10 gennaio 1925.

Il prefetto: CARPANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei Comuni dei mandamenti di Gorizia, Canale, Aidussina, Comeno, Gradisca, Cormons, Cervignano, in provincia del Friuli, con decreto Ministeriale 30 dicembre 1924, sono estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Bollettino N. 15

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 21 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 96	Belgio	123 19
Londra	117 172	Olanda	9 88
Svizzera	473 03	Pesos oro	22 22
Spagna	344 70	Pesos carta	9 78
Berlino (marco oro)	5 85	New-York	24 551
Vienna	0 0345	Oro	473 72
Praga	73 25	Belgrado	40 —
Romania	12 75	Budapest	0 0336
Dollaro canadese	24 27		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 42
	3.50 % » (1902)	72 75
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	96 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 77

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 6 gennaio 1925, il sig. Paladini dott. Giuseppe notaio residente ed esercente in Massa è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

15ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto 1ª categoria.

Si notifica che nel giorno di lunedì 9 febbraio del corrente anno, alle ore 9.30, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 15ª annuale estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918, n. 731, ed emesse in dipendenza del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in n. 3680 sulle 259,520 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° aprile 1925.

Roma, 20 gennaio 1925.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

3ª *pubblicazione*) Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data della ricevuta: 7 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: teologo Bosco Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico, al portatore: 1 Ammontare della rendita: 35, consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1924

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data della ricevuta: 19 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Sbarbaro Giovanni di Giuseppe — Titoli del debito pubblico, al portatore: 39 — Ammontare della rendita: 5250, consolidato 5 % con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data della ricevuta: 7 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Teologo Bosco Giuseppe di Giovanni — Titoli del debito pubblico, nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 28, consolidato 3.50 % (1902) con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 554 — Data della ricevuta: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Ravidà notaio Ludovico fu Antonino — Titoli del debito pubblico, al portatore: 17. — Ammontare della rendita: 1450, consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	349058	470 —	Peloso Paolina e *Giangiacomo* di Emilio, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ovada (Alessandria).	Peloso Paolina e *Giandomenico* di Emilio, minori, ecc. come contro.
3.50 %	522206	147 —	Padula Vera di Fabrizio, *nubile*, dom. in Napoli.	Padula Vera di Fabrizio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
5 %	42210	50 —	*Baudone* Mario di Ugo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova).	*Bandoni* Mario di Ugo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	599397	10.50	*Mantandrea* Quirino di Pasquale, dom. in Morrone dal Sannio (Campobasso).	*Mastandrea* Quirino di Pasquale, dom. come contro.
Buono quinquennale 5ª emissione	1014	Cap. 1900 —	Favilla Gino fu *Antonio*, minore sotto la tutela di Del Prete Silvio.	Favilla Gino fu *Giovanni-Antonio, detto anche solamente Giovanni od Antonio*, minore ecc. come contro.
»	1016	» 1900 —	Favilla Vittorio fu *Antonio*, minore, ecc. come la precedente.	Favilla Vittorio fu *Giovanni-Antonio*, minore, ecc. come contro.
Buono quinquennale 7ª emissione	1231 1232	» 600 — » 2000 —	Perego *Vittoria* di Enea, minore, sotto la patria potestà del padre, la prima rendita è con usufrutto vitalizio a Perego Enea fu Ciriaco.	Perego *Dolores* di Enea, minore, ecc. come contro; la prima rendita è con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 gennaio 1925. *Il direttore generale:* CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 20)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	216983	50 —	Curcio Antonina di Sebastiano, moglie di *Moltese* Beniamino, dom. a Siracusa.	Curcio Antonina di Sebastiano, moglie di *Maltese* Beniamino, dom. a Siracusa.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	2314	Cap. 1400 —	Manni *Margherita* ed Annita fu Bortolo, minori, sotto la patria potestà della madre Zarcini Teresa, vedova Manni.	Manni *Teresa-Angelica-Margherita* ed Annita fu Bortolo, minori, ecc., come contro.
P. N. 4.50 %	4688	135 —	*Dicente* Alessandro fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Todaro Angela, vedova *Dicente* Natale, dom. a Palermo.	*Decente* Alessandro fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Todaro Angela, vedova *Decente* Natale, dom. a Palermo.
3.50 %	648934	315 —	Cambiaggio Ernestina fu *Pietro-Paolo*, vedova Masazza, dom. in Novi Ligure (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Ricolfi-Doria *Ausonia-Selvaggia* fu Giuseppe, vedova di Cambiaggio *Pietro-Paolo*.	Cambiaggio Ernestina fu *Pietro-Paolo ovvero Paolo* vedova di Masazza, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Ricolfi-Doria *Ausonia-Selvaggia, ovvero Selvaggia-Ausonia, o Ausonia* fu Giuseppe, vedova di Cambiaggio *Pietro-Paolo, ovvero Paolo.*
»	648935	315 —	Cambiaggio *Giuseppina* fu *Pietro-Paolo*, moglie di Cravenna Benedetto, dom. a Novi Ligure (Alessandria), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Cambiaggio *Teresa-Giuseppina*, detta *Giuseppina fu Pietro-Paolo, ovvero Paolo*, con usufrutto vitalizio come la precedente.
5 %	96575	500 —	*Norcini* Vincenzo *Paola* fu Pietro, dom. a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno).	*Pala-Norcini* Vincenzo fu Pietro, ecc., come contro.
»	206804	470 —	De Barbieri Pasquale fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Teresa* fu Pasquale, vedova di De Barbieri Giovanni Battista, dom. a Sestri Ponente (Genova), con usufrutto vitalizio a Parodi *Teresa* fu Pasquale, vedova di De Barbieri Giovanni Battista, dom. a Sestri Ponente (Genova).	De Barbieri Pasquale fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi *Maria-Teresa*, ecc., come contro.
3.50 %	809117	1036 —	*Bengivenga* Irene fu Giacomo, moglie di De Risi Francesco, dom. a Saviano (Caserta).	*Bencivenga* Irene fu Giacomo, moglie, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 5ª emissione	1519	Cap. 19,200 —	Illengo *Francesco-Giuseppe* fu Leonardo, minore, sotto la patria potestà della madre Patrucco Maria fu Giovanni Battista, vedova di Illengo Leonardo.	Illengo *Giuseppe-Firmino* fu Leonardo, minore, sotto la patria potestà della madre Patrucco Maria fu Giovanni-Battista, vedova d'Illengo Leonardo.
3.50 % (1902)	29088	70 —	*Bucato* Valentino fu Melchiorre, domiciliato a Macerata.	*Bucalo* Valentino, ecc., come contro.
5 % »	199747 199748	250 — 250 —	Terzi Enrico fu Benedetto, Terzi Giuseppina fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Gambarini *Gina* fu *Enrico*, vedova Terzi, dom. a Calcinate (Bergamo).	Terzi Enrico fu Benedetto, Terzi Giuseppina fu Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Gambarini *Luigia, detta Gina*, fu *Federico*, vedova Terzi, dom. come contro.
3.50 % (1906)	588654	175 —	Zanghi *Giovanna* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Zanghi Pasquale fu Letterio, dom. in Messina.	Zanghi *Lorenza-Giovanna* fu Francesco, minore, sotto la tutela di Zanghi Pasquale fu Letterio, dom. in Messina.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 dicembre 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.